

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023

319/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ INFRANNUALE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLE UTENZE INDUSTRIALI ED ALLE UTENZE TERMOELETTRICHE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) 984/2013, che istituisce un Codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas e s.m.i. (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 512/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 448/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2023/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione 137/02, all’articolo 9, prevede, relativamente ai punti non interconnessi con l’estero, con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione, un’unica modalità di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo; in particolare, il comma 9.1, lettera c), dispone che la capacità sia conferita entro il 31

- agosto di ogni anno, per un anno termico, con effetto dal 1 ottobre del medesimo anno;
- la medesima deliberazione, al comma 17.9, stabilisce che nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento. L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico;
 - con la deliberazione 336/2016/R/gas, l'Autorità ha introdotto la possibilità di richiedere conferimenti di capacità infrannuali presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
 - il suddetto progetto, in particolare, prevede che:
 - a) l'impresa di trasporto renda disponibili per il conferimento prodotti di capacità mensile e giornaliera presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica nei quali risulti conferita capacità annuale;
 - b) nel caso in cui in un punto di riconsegna della rete di trasporto gas che alimenta impianti di generazione di energia elettrica si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita al medesimo utente, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno;
 - con la deliberazione 147/2019/R/gas l'Autorità ha approvato la riforma dei conferimenti sui punti di riconsegna della rete di trasporto (di seguito anche: "*city-gate*") che prevede che la capacità di trasporto non sia più richiesta dall'utente, ma calcolata convenzionalmente e attribuita dall'impresa di trasporto sulla base dei dati messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato (SII) su base giornaliera;
 - con la deliberazione 72/2023/R/gas l'Autorità ha definito gli aspetti applicativi della riforma dei processi di conferimento della capacità ai *city gate*, a decorrere dal 1 ottobre 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, successivamente modificate ed integrate per tener conto dell'assenza di filiere commerciali sui punti di interconnessione con le reti di distribuzione;
- in particolare, tali disposizioni riguardano l'introduzione di un servizio, denominato servizio di *default trasporto*, volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto

presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;

- tra le altre cose, la suddetta deliberazione prevede:
 - a) con riferimento ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto: i) l'attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto dell'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) del punto di riconsegna e per i casi di richiesta di discatura del medesimo punto da parte dell'UdB – diverso dal fornitore del servizio di default trasporto – a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale salvo i casi di rinuncia alla discatura da parte dell'utente del bilanciamento medesimo; ii) nel caso di punti di riconsegna per i quali non è stata conferita capacità, ivi compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, e non è ancora avvenuta la relativa discatura;
 - b) che il servizio, di natura transitoria, venga erogato fino all'attivazione dei servizi di ultima istanza (FUI), se sussistono le condizioni, oppure fino all'attivazione di un nuovo contratto ovvero, in mancanza di quest'ultimo entro sessanta giorni dall'attivazione del servizio di default trasporto, fino alla discatura del punto di riconsegna del cliente in esito alla procedura avviata dall'impresa maggiore di trasporto; l'impresa maggiore di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna anche qualora (i) il cliente finale non paghi una fattura (ii) non versi la garanzia eventualmente richiesta;
- la procedura operativa, pubblicata dall'impresa di trasporto, relativa alle attività di discatura dei punti di riconsegna della rete di trasporto prevede, tra le altre cose, che in assenza di accordo tra il titolare dell'impianto e l'Utente, la richiesta di discatura deve essere presentata al trasportatore almeno 30 giorni prima della data indicata nella medesima richiesta per lo svolgimento dell'intervento di discatura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/gas di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, l'Autorità ha introdotto ulteriori misure di flessibilità attraverso un'estensione della possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali anche alle utenze industriali, riportando alla Tabella 6 della RTTG 6PRT i moltiplicatori per i conferimenti di capacità su base infrannuale (trimestrale, mensile, giornaliero) per i punti di riconsegna relativi a tali utenze ; tali moltiplicatori decorrono dal 1 gennaio 2024;
- con la deliberazione 234/2023/R/gas è stata prevista l'applicazione, alle capacità conferite su base infrannuale nei punti di riconsegna relativi ad utenze industriali nel periodo tra il 1 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023, dei moltiplicatori di cui alla Tabella 6 della RTTG 6PRT, pari a 1,2 (trimestrale), 1,3 (mensile), 1,5 (giornaliero).

RITENUTO:

- di considerare conclusa la fase di sperimentazione del progetto pilota avviato con la deliberazione 336/2016/R/gas;
- opportuno che, in considerazione di quanto sopra, siano aggiornate le pertinenti disposizioni della deliberazione 137/02;
- altresì, opportuno, prevedere che sia garantita, per quanto possibile, un'armonizzazione nei processi gestionali di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali;
- sia, a tal fine, utile chiarire che i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano le utenze industriali comprendono le autotrazioni;
- sia, pertanto, opportuno prevedere:
 - a) la possibilità di ricorrere ai conferimenti infrannuali di tipo trimestrale, mensile e giornaliero presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, ove risulti conferita capacità annuale anche di modesta quantità;
 - b) che per il conferimento del prodotto di capacità trimestrale, alle utenze termoelettriche sia applicato un moltiplicatore valorizzato tenendo conto dei moltiplicatori già previsti per i prodotti di durata inferiore (mensile e giornaliero, pari rispettivamente a 2 e 7), ed in particolare che tale moltiplicatore sia pari a 1,85;
 - c) nel caso in cui in un punto di riconsegna della rete di trasporto gas che alimenta utenze industriali si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita al medesimo utente, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno, come già previsto per le utenze termoelettriche direttamente connesse alla rete di trasporto;
- di prevedere che la messa a disposizione dei prodotti di capacità di durata mensile e giornaliera da parte dell'impresa di trasporto presso i punti di riconsegna che alimentano utenze industriali avvenga secondo le medesime tempistiche e modalità attualmente previste per le utenze termoelettriche con decorrenza dal 1 ottobre 2023;
- di disporre che la tempistica per la messa a disposizione del prodotto trimestrale presso i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali sia definita dalla medesima impresa, in considerazione dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi amministrativi;
- che la tempistica di cui al precedente alinea preveda comunque l'introduzione del prodotto di capacità trimestrale entro il prossimo mese di gennaio 2024;
- opportuno, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni motivate in merito al suddetto punto b) ed assegnare un termine per presentare le osservazioni coerente con le tempistiche di messa a disposizione del prodotto di capacità trimestrale; tale termine deve essere, pertanto, fissato al 1 ottobre 2023;

- al fine di quanto sopra, necessario prevedere che, qualora l’Autorità, con provvedimento da adottare non oltre il 15 novembre 2023, non modifichi la previsione di cui al suddetto punto b), il valore del coefficiente moltiplicativo deve intendersi confermato;
- opportuno coordinare le tempistiche di attivazione del servizio di *default trasporto*, nei casi di richiesta di discatura per inadempimento del cliente finale nei punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, con quelle di richiesta e decorrenza dei conferimenti mensili di capacità

DELIBERA

1. che, con efficacia dal 1 ottobre 2023, l’impresa di trasporto estenda le modalità e le tempistiche per il conferimento dei prodotti di capacità mensile e giornaliera già in vigore presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche anche alle utenze industriali;
2. di prevedere che l’impresa di trasporto renda disponibile per il conferimento presso i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali il prodotto trimestrale entro il 1 gennaio 2024;
3. di modificare, conseguentemente, la deliberazione 137/02 prevedendo che:
 - i. al comma 9.1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “b1) nei punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche e industriali per periodi di un anno termico, e qualora sia conferita capacità annuale, anche per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera;”;
 - “b2) presso i *city-gate* secondo i criteri definiti dalla deliberazione 147/2019/R/gas;”;
 - ii. al comma 9.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
 - “b1) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera b1), secondo procedure e tempistiche specificate nel codice di rete”;
 - iii. al comma 9.2, lettera c), dopo la parola “casi,” è aggiunta la seguente frase “ad esclusione dei punti di cui al comma 9.1, lettera b2),”;
 - iv. il comma 17.9 è sostituito dal seguente:
 - 17.9 “Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell’utente in un punto di riconsegna di cui al comma 9.1, lettera b1), l’impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,1 volte l’ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno.”;
4. di modificare la deliberazione 249/2012/R/gas prevedendo che:
 - v. al comma 3.1, lettera a), le parole “qualora non vada a buon fine il primo tentativo di discatura del punto di riconsegna, richiesta” con le parole “nei casi di richiesta di discatura del punto di riconsegna presentata”;

- vi. al comma 3.2, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente lettera:
- “c) del primo giorno del mese M nei casi di richiesta di discatura del punto di riconsegna per inadempimento del cliente finale se presentata prima del nono giorno lavorativo del mese M-1, ovvero, se successiva, dalla prima data utile tra il primo giorno del mese M+1 e la data del primo tentativo di discatura del punto di riconsegna non andato a buon fine. L'erogazione del servizio di *default trasporto* è subordinata alla verifica della mancata trasmissione da parte dell'utente del bilanciamento della revoca della richiesta di discatura del punto di riconsegna secondo le tempistiche definite nel codice di rete”;
5. di applicare alle capacità conferite su base trimestrale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche un moltiplicatore pari a 1,85;
 6. di prevedere che i soggetti interessati possano inviare osservazioni motivate in merito al punto 5, entro e non oltre il 1 ottobre 2023, tramite email all'indirizzo info@arera.it, indicando come oggetto “Direzione Mercati – Moltiplicatore trimestrale”;
 7. di aggiornare la tabella 6 “*Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità riproporzionati su base giornaliera*” della RTTG per il 6PRT inserendo il valore di 1,85 nella cella “Punti di riconsegna termoelettrici”, “Prodotto di capacità infrannuale” di tipo “Trimestrale”;
 8. di prevedere che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmettano all'Autorità, previa consultazione degli utenti;
 9. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini